



COMUNE di BRONTE

Provincia di Catania

Concessione di Valorizzazione

(D.L. n. 351 25/09/01 - L.N. n. 410 23/11/01 - L.N. 228 n. 228)

Rifugio e Area Territoriale circostante a Piano dei Grilli

Attività di "Fruizione Ecomuseale Mirata e Controllata"

Identità dei Territori Medio e Alto-Montani

Settore Orientale Vulcano Etna

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA



I.CO.IN

mediterranea bike

mediterranea trekking

mediterranea trekking
Walking, Biking and Riding in Sicily

ALL. N°:

E2

OGGETTO:

**Bozza di Accordo
Partenariato Speciale Pubblico-Privato**

data:

redatto:

verificato:

aggorn.:

codice file:

codice ID com.:

codice elabb.:

Promotori

Mediterranea Trekking

Mediterranea Rifugi

Mediterranea Bike

I.CO.IN

Responsabile Procedimento

Geom. Saitta Santo Antonino
Capo VI Area

Progettista

Ing. Benfatto Pietro

SCHEMA ACCORDO

DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO – PSPP

PER LA VALORIZZAZIONE CONGIUNTA E SINERGICA PATRIMONI CULTURALI MATERIALI ED IMMATERIALI DEL COMUNE DI BRONTE

Correlato e Collegato alla Concessione di Valorizzazione Ecomuseale del Rifugio e Area Territoriale circostante a Piano dei Grilli in territorio di Bronte

TRA

Il Comune di Bronte (Ct), rappresentato dal Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Bronte via

E

il/la, in qualità di legale rappresentante di, nato ae residente a.....(C.F.)

PREMESSO PRELIMINARMENTE CHE

- L'amministrazione comunale ha ritenuto di procedere ad assegnare, a mezzo di gara di evidenza pubblica, una Concessione di Valorizzazione a titolo oneroso (ex articolo 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410) del Rifugio e Area circostante a Piano dei Grilli di proprietà del Comune di Bronte e la finalità di tale Concessione è la Valorizzazione ed utilizzazione a fini economici dei beni immobiliari concessi, mediante interventi di ristrutturazione edilizia, adeguamento impiantistico nonché riqualificazione naturalistica di aree esterne di pertinenza del rifugio, per l'utilizzazione dei beni stessi per lo svolgimento di attività economiche di tipo turistico-culturale finalizzate alla valorizzazione ed al potenziamento dell'offerta locale , nazionale ed internazionale di fruizione delle identità ambientali e culturali dei territori medio ed alto montani del settore ovest del vulcano Etna e comunque in conformità con quanto previsto in uno specifico Piano di Valorizzazione presentato in sede di offerta .

- La procedura di gara pubblica per l' affidamento è stata incentrata su di un Progetto di Finanza predisposto da un Proponente a tal fine precedentemente nominato a seguito di selezione , sempre ad evidenza pubblica, preliminarmente indetta per mezzo di un apposito avviso esplorativo approvato con determinazione n. 17 del 17/08/2021 e finalizzato ad individuare operatori economici commerciali interessati alla concessione della gestione del Rifugio di Piano dei Grilli

- Il Proponente ha predisposto, per il proseguo di un iter amministrativo per l'eventuale stipula di un Atto per la Concessione di Valorizzazione, un Progetto di Fattibilità sulla base del quale il Comune di Bronte ha dichiarato l'opera di "pubblico interesse", approvando il relativo Progetto di Fattibilità e dichiarando l'ATS con Capofila Mediterranea Trekking Srl, con sede in Messina Via G. Natoli n. 61 "Soggetto

promotore, con diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art.183, comma 15, del D. Lgs N. 50 del 18/04/2016;

- Il Progetto di Fattibilità è stato corredato ed integrato al suo interno da una aggiuntiva dettagliata proposta integrativa correlata e collegata alle attività (in quanto di queste univoca conseguenza) che andrà certamente a svolgere il Concessionario della Valorizzazione del Rifugio di Piano dei Grilli

- Tale Proposta riguarda un Accordo ,da stipulare in uno, con collegamento motivato, alla Convenzione riguardante la Concessione di Valorizzazione, ed il quale Accordo è stato strutturato nella forma giuridica di Partenariato Speciale Pubblico-Privato per la Valorizzazione Congiunta e Sinergica dei Patrimoni Culturali Materiali ed Immateriali di pertinenza del Comune di Bronte in quanto ad esso ascrivibili

- Il Comune di Bronte in uno alla dichiarazione di “pubblico interesse” riferita all’intera Proposta contenuta nel Progetto di Fattibilità, ha attribuito anche alle finalità strategiche della suddetta aggiuntiva Proposta di PSPP la coerenza con l’interesse pubblico nel sostenere il processo di valorizzazione integrata del patrimonio culturale materiale ed immateriale di pertinenza comunale,

- Con bando di gara regolarmente pubblicato è stata indetta – in conformità al dettato dell’art.183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici – procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in “Concessione di Valorizzazione e utilizzazione a fini economici del bene” e per la sottoscrizione del collegato Accordo di Partenariato Speciale e che ,espletate le operazioni di gara , la Commissione, con verbale del ha individuato quale offerta economicamente più vantaggiosa quella formulata da dichiarandola conseguenzialmente aggiudicataria provvisoria della Concessione in riferimento nonché del titolo per lo stesso Concessionario a sottoscrivere con il Comune l’Accordo del collegato Partenariato Speciale ;

VISTO CHE

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (cosiddetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio") ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 6, 111 e 115, che, nel disciplinare la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, stabilisce che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere gestite in forma diretta o indiretta e che a tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati, riconoscendone la finalità di solidarietà sociale;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd "Codice dei contratti pubblici") ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 19 e 151, con particolare riferimento al comma 3, laddove si legge che, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata,

la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1;

- il dettato dell'art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fissa gli obiettivi della valorizzazione nel promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, stabilendo che lo Stato, le Regioni e gli Enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici e stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione

- il D.L. 16/07/2020 n. 76, chiarisce che la possibilità di ricorrere al PSPP è stato ampliato alle Regione ed agli enti territoriali, avviando un'ampia fase di sperimentazione dello strumento legislativo

- l'Ordinanza commissariale n. 30 del 30 giugno 2022 ha previsto di ***“di ampliare l'ambito di applicazione di tale forma “speciale” di partenariato anche agli altri settori di intervento previsti dalla stessa misura B2.2, e, in particolare, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e del patrimonio pubblico, a fini culturali, turistico-culturali e sociali e per l'alta formazione”.***

- tale ampliamento consente di promuovere la valorizzazione in maniera più ampia ed esplicita del patrimonio, culturale, ambientale e sociale, di un territorio, inteso nella sua massima accezione.

- non ci si limita, pertanto, alla valorizzazione dei soli beni culturali immobili, ma si punta a fare sistema di tutti gli asset che il territorio esprime ed a costruire su di essi una strategia di valorizzazione e di sviluppo locale, che promuova i temi della cultura, dell'ambiente, del turismo.

- ciò comporta la possibilità, per gli enti pubblici, di costituire nuovi partenariati speciali, ai sensi del citato art. 151, comma 3, e della citata ordinanza commissariale, basati su procedure semplificate di individuazione del partner privato, concernenti iniziative che rispondano agli obiettivi di valorizzazione e gestione di beni culturali e paesaggistici a fini sociali, turistico-culturali e ricreativi.

PREMESSO ULTERIORMENTE CHE

Per quanto Visto siamo in presenza di una fattispecie normativa che consente agli enti che dispongono di beni culturali materiali ed immateriali di individuare, attraverso procedure semplificate, partner privati che possano garantire una serie di servizi, riconducibili nel quadro della valorizzazione e della gestione, a beneficio della fruizione pubblica del bene e dell'interesse generale.

- Diversamente da quelli ordinari, i PSPP non si basano su una logica di scambio (prezzo o concessione in cambio di prestazioni) ma su una collaborazione aperta per finalità di interesse generale, basata sulla co-progettazione e sulla partecipazione della Comunità territoriale di riferimento, tra un soggetto pubblico che detiene un bene e uno o più operatori che fanno da referenti operativi del processo di valorizzazione
- I vantaggi del PSPP possono essere così riassunti:

- contenuti contrattuali dell'Accordo non prefissati ma sviluppabili e modificabili nel tempo (L'Accordo di PSPP è un «contratto in formazione progressiva») con grande capacità di adeguamento alle successive mutevoli condizioni;
- partecipazione territoriale nelle fasi di costruzione, sviluppo e verifica dell'accordo (coinvolgimento, anche operativo, di associazioni, reti e risorse imprenditoriali locali, ecc.);
- autonomia operativa relativa nella gestione del progetto culturale da parte del Partner Privato, che agisce in tutte le fasi del progetto come referente e in stretta collaborazione il Partner Pubblico, pur assumendosi in tutto o in parte il rischio operativo del processo di fruizione e valorizzazione del bene, la responsabilità nella individuazione di terze parti che collaborino, l'impegno al conseguimento degli obiettivi condivisi economici e sociali (partecipazione culturale delle popolazioni e lotta alle povertà educative, generazione di nuovo lavoro e nuove economie per lo sviluppo locale, ecc.).
- il Concessionario, nella attività intrattenute durante il periodo di concessione ed in coerenza con quanto previsto nel Programma di Valorizzazione, andrà a disporre di strumenti fisici, organizzativi e contenutistici in grado di valorizzazione le risorse collegate alle Identità Culturali del Territorio e per questo essere in grado di coinvolgere alla condivisione e partecipazione ai fini della valorizzazione fruitiva di tali valori diversi "attori" sia pubblici che privati presenti nel territorio e depositari in varie forme di tali valori
- tale valorizzazione fruitiva si oggettiverà in due livelli di localizzazione: centralmente presso l'Area Attrezzata di Piano dei Grilli e diffusamente nel territorio dove tali valori originano
- Che il Comune di Bronte, in relazione ed in collegamento Concessione di Valorizzazione Ecomuseale del Rifugio e Area circostante a Piano dei Grilli in territorio comunale intende perseguire comuni obiettivi, di valorizzazione del proprio patrimonio sociale, ambientale e culturale attraverso un'azione di programmazione e l'elaborazione di progetti di rilevanza territoriale

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Il presente Accordo di Partenariato Speciale Pubblico-Privato, è volto alla promozione e valorizzazione del territorio, ed ha per oggetto l'attivazione di un insieme organico ed integrato di interventi coerenti tra loro, finalizzato alla valorizzazione congiunta e sinergica dei patrimoni culturali materiali ed immateriali del Comune di Bronte che rappresentano un valore fondamentale, sia come fattore di crescita, sia come risorsa per lo sviluppo del territorio.

Tale accordo si propone di elevare il livello di integrazione territoriale e programmatica fra gli soggetti coinvolti, al fine di elevare e qualificare il livello di attrattività del patrimonio storico culturale, paesaggistico e ambientale, materiale e immateriale del Comune di Bronte, al fine di migliorare e potenziare la pubblica fruizione e valorizzazione anche economica nel quadro di un programma di rigenerazione urbana

e di rivitalizzazione del tessuto sociale e delle attività presenti con l'intento di fermare o invertire la tendenza allo spopolamento;

Con il presente Accordo di partenariato le Parti intendono formalizzare la propria collaborazione ai fini della realizzazione delle attività di cui in premessa e disciplinare gli impegni reciproci.

In particolare le Parti si impegnano a realizzare le fasi di propria competenza del progetto, secondo quanto stabilito al successivo Articolo 2

Articolo 1 — Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di partenariato.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per l'attuazione del Programma denominato "Valorizzazione Congiunta e Sinergica Patrimoni Culturali Materiali ed Immateriali del Comune di Bronte" (d'ora in avanti il "Programma") e disciplinare singoli ruoli e compiti, nonché gli impegni reciproci.

Articolo 3 - Finalità

Con il presente atto le Parti leggono, validano ed approvano il Programma di "Valorizzazione Congiunta e Sinergica Patrimoni Culturali Materiali ed Immateriali del Comune di Bronte" , allegato al Progetto di Fattibilità presentato nell'offerta per la Concessione di Valorizzazione richiamato nelle premesse e quindi facente parte di specifica Proposta di Partenariato Speciale, e si impegnano reciprocamente quali partner di un Partenariato Speciale Pubblico/Privato tra i soggetti Comune di Bronteai sensi di quanto previsto dall'art. 151, terzo comma, del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la attuazione progressiva e sistemica durante il periodo di validità del presente Accordo, delle attività contenute le Programma di Valorizzazione Sinergica e Congiunta e degli interventi ad esse collegati, come saranno nella durata del Partenariato ogni volta definiti ed approvati dal Tavolo Tecnico di cui al successivo art. 5.

Articolo 4 - Obblighi reciproci delle parti

Il Comune di Bronte, in qualità di partner pubblico, con il presente accordo si impegna a:

- a) di costituire insieme al partner privato entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo il Tavolo Tecnico di cui all'Art.5 nominando per propria parte i Componenti e convocando entro i 30 giorni successivi lo stesso Tavolo Tecnico per la prima riunione finalizzata alla approvazione di dettagliate regole tecniche relative alla attuazione delle attività previste nel Programma di Valorizzazione Sinergico e Congiunto
- b) convocare con cadenza trimestrale o ogni qualvolta da una delle due parti necessita sottoporre nuove proposte attuative il Tavolo tecnico per la valutazione congiunta, approvazione e validazione di quanto proposto e/o dello stato di attuazione del Programma stesso;
- c) proporre iniziative da attuare anche da parte di soggetti terzi rispetto all'accordo, la cui proposta culturale fosse ritenuta valida da entrambi i soggetti partner.

Il Comune di Bronte altresì autorizza, nei limiti delle proprie competenze, con il presente atto il all'esercizio di qualsivoglia attività e alla gestione, diretta o affidata a terzi, di servizi complementari, temporanei o continuativi, anche di natura commerciale, se deliberati dal Tavolo tecnico del successivo art, 5, purché non in contrasto con i vincoli storici ed architettonici dei beni immobili, in quanto finalizzati alla sostenibilità complessiva delle finalità del PSPP di cui all'art. 3 del presente atto.-

Il si impegna, in qualità di partner privato, a:

- a) presentare al Tavolo tecnico del Partenariato, le proposte dettagliate volte alla realizzazione delle attività base già previste ed inserite nel Programma di Valorizzazione sia proposta per i piani annuali relativi.
- b) Collaborare con le attività tecniche necessarie al Comune di Bronte per il perfezionamento congiunto delle proposte dettagliate delle attività base e delle successive altre proposte presentate successivamente durante il periodo di validità dell'Accordo;

Il potenziamento del processo di valorizzazione adotterà pertinenti indicatori di monitoraggio in sede di tavolo tecnico

Il programma di valorizzazione e le attività relative saranno realizzati per fasi successive anche in ragione delle risorse finanziarie ad essi dedicabili che il Partner Pubblico ed il Partner Privato riusciranno ad ottenere.

A tal fine il Partner Privato si impegna inoltre a realizzare attività di fundraising anche attraverso la ricerca di sponsorizzazioni.

Le parti si impegnano inoltre ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria condotta ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni e le competenze utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Servizi interni ed esterni del Comune di Bronte.

Rimane inteso che la responsabilità per qualsiasi danno colposo dovesse verificarsi nell'utilizzo momentaneo di immobili del Comune di Bronte nell'ambito delle attività culturali previste nel presente accordo è ad esclusivo carico del Partner Privato ritenendo pertanto sollevata l'amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Tavolo Tecnico

Il Tavolo Tecnico è l'organismo di confronto e collaborazione tra le parti, per la gestione operativa dei contenuti del presente accordo e si riunisce su richiesta delle parti.

Ai lavori del Tavolo Tecnico partecipa un referente designato da ciascun soggetto partner del presente accordo; ai lavori potranno altresì partecipare i competenti servizi territoriali per eventuali problematiche inerenti le materie di propria competenza, con propri referenti, nonché esperti e collaboratori delle parti, in relazione ai temi di confronto e previa comunicazione.

Al Tavolo Tecnico spetta precipuamente la pianificazione delle attività di verifica e valutazione dello stato e dell'attuazione del Programma. Per quanto riguarda gli interventi di potenziamento della fruibilità di beni immobili del Partner Pubblico, il Tavolo Tecnico dovrà valutare le condizioni dello stato di conservazione sia dell'immobile che dei beni culturali mobili in esso conservati.

I componenti del Tavolo Tecnico potranno eventualmente decidere di effettuare sopralluoghi, al fine di verificare in contraddittorio la necessità interventi che consentano la valorizzazione del bene pubblico nell'ambito del Programma di valorizzazione stesso.

Alla prima riunione del Tavolo Tecnico saranno approvate le regole tecniche relative alla realizzazione di eventuali opere e all'acquisizione di beni, servizi e forniture in relazione a tutte le attività programmate.

Il Tavolo Tecnico si riunisce ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e, di norma, almeno una volta ogni tre mesi, sui seguenti temi:

- entro il mese di gennaio di ciascun anno verifica e pianifica in merito al programma generale delle attività annuali, caratteristiche e complementari, in relazione agli ambiti tematici selezionati dal Comune o offerti dal Partner Privato, coerentemente con le risorse tecniche ed economico- finanziarie disponibili;
- valuta e definisce le più efficienti condizioni operative e gestionali ai fini dell'avanzamento delle attività;
- valuta le attività svolte nel primo semestre e programma le attività e eventuali necessari per il semestre successivo;
- valuta gli scostamenti della programmazione, individua le criticità e le soluzioni per rimuoverle; verifica e valuta le risorse finanziarie disponibili e/o attivabili e le programmazioni relative di cui costituiscono dotazione;
più in generale, valuta i risultati diretti ed indiretti che scaturiscono dalla collaborazione e dalle opportunità generate nei processi di valorizzazione del patrimonio culturale;
- valuta qualsivoglia altro tema specifico che rilevi sotto il profilo della verifica di opportunità e della valutazione del partenariato, utile a garantire i più proficui risultati ed il conseguimento degli obiettivi prefissati o di ulteriori obiettivi emergenti;
- elabora e sottoscrive il verbale delle proprie sedute al termine di ciascuna di esse.

Articolo 6 - Decadenza degli accordi già stipulati

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo di partenariato speciale costituisce unico ed esclusivo riferimento ai fini della regolamentazione del rapporto tra i partner

Articolo 7 - Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità

Le parti si danno reciprocamente atto che, data la natura dell' Accordo che esse sottoscrivono, le attività programmate e/o da programmare possono essere, d'intesa tra loro, mutate in relazione a nuove esigenze scaturenti nel tempo di validità, in altre parole le parti si impegnano a co-progettare eventuali nuove attività.

Nel dettaglio ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti azioni/attività/compiti di cui è responsabile.

Il Partner Privatoassume l'obbligo di:

- a) svolgere tutte le attività oggetto dell'Accordo con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
- b) rispettare i tempi previsti nel presente Accordo, nel Programma contenuto nelle Proposte, e nei cronoprogrammi delle attività ed interventi ulteriori quando definiti;
- c) gestire i beni oggetto dell'Accordo, secondo i principi di massima apertura e accessibilità al pubblico, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale, seppure prevedendo la possibilità di svolgimento di proprie attività caratteristiche e complementari;
- d) svolgere le attività, assicurando continuità, regolarità e qualità dell'azione, in una dimensione di completa autonomia finanziaria per mezzo dei ricavi derivanti dall'offerta di spazi e servizi, dall'organizzazione di iniziative socioculturali, di attività commerciali complementari e tramite la ricerca di finanziamenti pubblici e privati;
- e) destinare i ricavi derivanti dal presente Partenariato prioritariamente allo sviluppo delle attività di valorizzazione previste, pur compatibilmente alla sostenibilità ordinaria ed al consolidamento delle attività caratteristiche

Durante l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo, il Partner Privato non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.

Adempimenti ulteriori del Partner Privato:

nell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo è tenuto inoltre a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di

igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- garantire l'integrazione del proprio sistema di offerta in circuiti promozionali diversi di fruizione culturale e con altre iniziative promosse dal partner; r
 - acquisire le necessarie autorizzazioni, visti, nulla osta o permessi per l'esercizio delle attività che per propria natura le richiedano;
 - garantire che i beni comunali di volta in volta momentaneamente disponibili siano destinati agli usi previsti nel presente Accordo, con impegno pertanto di non arrecare pregiudizio al bene medesimo o alla sua conservazione;
 - tenere indenne il Comune da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo per cause imputabili al Partner Privato..... ai suoi dipendenti; a tal fine il partner pubblico prende atto che il Partner Privato ha stipulato polizza assicurativa con _____ per la copertura dei rischi derivanti dal presente Accordo per un massimale pari a Euro _____ (euro _____/00) per i danni alle persone e di Euro _____/00) per i danni alle cose derivanti da attività momentanee nell'ambito dei beni immobili del Comune e da qualsiasi altra causa verificatasi in corso di rapporto, nonché da fatti di terzi. Tali coperture assicurative potranno essere aggiornate in relazione all'estensione dell'Accordo
- Laddove vengano proposte dal Partner Concessionario ulteriori attività che determinino l'emersione di fattori di rischio anche genericamente inteso, il Partner pubblico potrà richiedere la stipula di specifiche coperture assicurative integrative.

Il Comune di Bronte è tenuto:

- a farsi carico di tutte le riparazioni straordinarie di qualunque natura, nonché di qualsiasi opera straordinaria necessaria alla gestione, custodia, sorveglianza, conservazione, agibilità e all'uso del complesso immobiliare, ai fini della tutela e valorizzazione del medesimo, anche in relazione ai pericoli di incendio, furto e/o atti di tipo vandalico;

Articolo 8 — Impegni finanziari

Il piano economico finanziario annuale delle attività del Partenariato, delineato e proposto al Tavolo Tecnico, che lo approva, viene trasmesso agli organi competenti delle parti per il perfezionamento degli atti conseguenti.

Esso contiene il dettaglio analitico del valore complessivo delle risorse da impiegare nella realizzazione delle attività programmate, i costi previsti e le fonti di copertura relative, i tempi di realizzazione.

Il Tavolo Tecnico analizza e rilascia un proprio documento che riporti in sintesi una valutazione di congruità tra costi, outputs e risultati attesi, e di coerenza esterna con le fonti di r copertura programmabili o previste.

Articolo 9 - Durata dell'accordo di partenariato

Il presente Accordo ha durata complessiva pari a 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovato, in accordo tra le parti, per un egual periodo, anche in relazione ai risultati raggiunti dal PSPP.

Articolo 10 - Spese di stipulazione

Tutte le eventuali spese relativi al presente atto saranno per intero a carico del Partner Privato Il presente Accordo potrà essere registrato in caso d'uso da una delle parti, in tale evenienza l'onere della registrazione farà interamente carico alla parte che promuove la registrazione.

Articolo 11 - Trattamento dei dati

Il Partner Privatosi impegna a fornire tutti i dati fiscali, amministrativi, finanziari richiesti dal Comune. Il Comune è autorizzato a trattare i dati azienda(i e personali, nonché quelli relativi al progetto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.

Articolo 12 - Foro competente

Per quanto non è specificatamente contemplato nel presente accordo si fa riferimento alle leggi e regolamenti generali e comunali vigenti in materia

r

r

Per qualsiasi eventuale vertenza giudiziaria inerente il presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Catania.

Articolo 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Comune e Partner Privato scrì si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Comune:

b) per il Partner Privato:

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

Articolo 14 - Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti dichiarano di far riferimento a tutta la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in quanto applicabile.

Articolo 15 - Risoluzione dell'Accordo

In caso di gravi inadempienze il Comune, prima della risoluzione dell'accordo, è tenuto ad attivare un procedimento di contestazione, il cui inizio sarà notificato al Partner Privato.....In particolare, il Comune può chiedere al partner il completamento di quelle attività ritenute necessarie il corretto adempimento delle obbligazioni assunte.

A tal fine, il Comune assegna al Partner Privato..... un termine congruo, decorso inutilmente il quale, il contratto si considera risolto fatti salvi gli eventuali danni che il Comune dovesse subire.

L'Accordo, inoltre, sarà soggetto a risoluzione nei seguenti casi:

- a) sospensione, anche parziale, delle attività esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati) ovvero ripetute inosservanze di norme di legge, ovvero di condizioni stabilite nell'Accordo;
- b) abituale negligenza nell'esecuzione delle attività, quando la gravità delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il conseguimento delle finalità del Partenariato speciale.

In caso di risoluzione dell'Accordo con addebito, al partner privato nulla sarà dovuto.

Articolo 16 - Recesso del partner privato

Il Partner privato ha facoltà di recesso dal Partenariato speciale. Per esercitare tale facoltà il partner dovrà dare disdetta motivata almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia.

In caso di recesso, al partner privato nulla sarà dovuto.

a)